

MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE AI
SENSI DALL'ART.54 BIS D.LGS. 165/2001, NONCHÉ DELLA DELIBERA ANAC
n. 469 DEL 9 GIUGNO 2021
(WHISTLEBLOWING)

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito: AOU Careggi) applica l'istituto del Whistleblowing (normato dall'art.54 bis D.Lgs. 165/2001, nonché regolato dalle linee guida approvate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito: ANAC) con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021).

Si tratta appunto di quell'istituto che garantisce particolare tutele al soggetto (di seguito: segnalante o whistleblower, vedi § 4) che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT) individuato dall'ente pubblico, ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Si dà evidenza, qui di seguito, alle modalità con le quali le segnalazioni sono gestite.

1. AOU Careggi si è dotata di un sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite denominato "Whistleblowing Intelligente". Il presente documento riporta le informazioni riguardanti le modalità operative utilizzabili per raggiungere via web la piattaforma di segnalazione di condotte illecite ed effettuare la segnalazione.
2. Le segnalazioni possono essere inviate anche attraverso la piattaforma messa a disposizione da ANAC digitando il seguente url <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>
3. Le segnalazioni devono essere inviate esclusivamente alla piattaforma di ANAC:
 - a. qualora il segnalante ravvisi un conflitto di interesse tra il contenuto della segnalazione e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale, dr.ssa Raffaella Giardiello direttore U.O.c. Affari Generali della AOU Careggi;
 - b. qualora la segnalazione riguardi misure percepite come ritorsive nei confronti di chi abbia fatto una segnalazione di whistleblowing.
4. Possono effettuare segnalazioni di condotte illecite:
 - a. tutti coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la AOU Careggi;
 - b. I dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolta o comunque interessino la

AOU Careggi.

5. Eventuali segnalazioni pervenute da altri soggetti non saranno prese in considerazione. In tali casi le segnalazioni verranno archiviate in quanto mancanti dell'indispensabile requisito soggettivo previsto dalla normativa
6. E' opportuno anticipare che le garanzie di riservatezza e le tutele assicurate al segnalante solo attivate solo se questi e la segnalazione soddisfano tutte le caratteristiche previste dalla normativa;
7. Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative
8. Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo costantemente aggiornata la AOU Careggi in ordine all'evoluzione della propria segnalazione secondo le modalità più avanti illustrate;
9. All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione, necessario per:
 - a. integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato nel modulo di segnalazione;
 - b. rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti;
 - c. verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione.
10. Il codice univoco di segnalazione non può essere rigenerato dalla piattaforma. Pertanto il segnalante dovrà conservarlo con cura per poter rientrare nella segnalazione al fine di verificarne l'iter di esame, per rispondere ad eventuali richieste del RPCT o, ancora, per integrare spontaneamente le informazioni già sottoposte all'attenzione del RPCT
11. Alla ricezione della segnalazione, la piattaforma compie automaticamente le seguenti azioni:
 - a. attribuisce (§§ 10 e 11) alla segnalazione un numero progressivo e la data di ricezione
 - b. invia alla casella di posta elettronica indicata dal RPCT in fase di impostazione, un messaggio di avviso. Nessuna informazione circa il contenuto della segnalazione sarà inviata via mail
 - c. invia al segnalante l'avviso che la segnalazione è stata correttamente acquisita dal sistema, se è stato indicato nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica,
12. L'analisi preliminare della segnalazione da parte del RPCT dovrà essere compiuta entro 15 gg lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione, ed ha lo scopo di accertare le condizioni al fine di assegnare le tutele al segnalante da un lato e, dall'altro, se sussistono i requisiti essenziali per eseguire la fase istruttoria.
13. Per compiere l'analisi preliminare della segnalazione, il RPCT si autentica sulla piattaforma alla URL <https://wb.anticorruzioneintelligente.it/login.php> digitando nome e password o, in alternativa, attraverso il sistema SPID.
14. Nell'apposita sezione della piattaforma, il RPCT individua ed entra nella nuova segnalazione prendendone visione. I dati riferiti all'identità del segnalante non

sono immediatamente visibili.

15. La piattaforma mette la segnalazione in stato "Analisi preliminare" ed invia al segnalante (se questi ha lasciato i suoi riferimenti di posta elettronica) una notifica di passaggio di stato della segnalazione)
16. Il RPCT può procedere all'esame preliminare o assegnare l'esame della segnalazione ad un suo collaboratore precedentemente indicato e registrato nella piattaforma (di seguito: soggetto autorizzato), alla quale potrà accedere attraverso nome e password o attraverso il sistema SPID
17. Colui che esamina la segnalazione può comunicare con il segnalante attraverso la piattaforma, chiedendo integrazioni, chiarimenti, ulteriori informazioni eccetera. Il messaggio inviato al segnalante sospende automaticamente il conteggio del tempo necessario per concludere la fase di analisi preliminare. Il conteggio del tempo riprenderà automaticamente al momento in cui il segnalante risponde con un messaggio all'interno della piattaforma alle richieste ricevute. Alla risposta del segnalante, il RPCT o eventualmente il collaboratore designato vengono immediatamente avvertiti con un alert sulla propria mail, che non riporterà nessun dato o informazione utile a rivelare il contenuto della segnalazione o sue parti. Decorsi 3 giorni senza ricevere alcuna risposta, il RPCT riprende l'iter di valutazione con le informazioni disponibili
18. La segnalazione verrà posta in stato "Istruttoria" se, da parte del RPCT o del soggetto autorizzato non è ravvisato nessuno dei seguenti elementi (in caso contrario la segnalazione sarà archiviata con relativa motivazione):
 - a. manifesta mancanza di interesse della segnalazione rispetto all'integrità della pubblica amministrazione
 - b. manifesta incompetenza dell'ente sulle questioni segnalate
 - c. manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti
 - d. genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti
 - e. segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente
 - f. produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o di altre informazioni essenziali
19. Il segnalante sarà avvertito con messaggio in posta elettronica del cambiamento di stato della segnalazione e, se chiusa, delle motivazioni
20. La fase istruttoria può durare fino ad un massimo di 60 giorni di calendario. Durante questa fase, il RPCT e/o il soggetto autorizzato, avranno la possibilità di tenere all'interno della piattaforma un diario in riferimento alle attività istruttorie effettuate ed, inoltre, sarà possibile scrivere la relazione delle risultanze delle attività istruttorie senza ricorrere al download/upload di file.
21. Anche in questa fase è possibile, come descritto nella fase precedente, attivare un dialogo a distanza tra RPCT/soggetto autorizzato e segnalante. L'invio di un messaggio da parte del RPCT/soggetto autorizzato interrompe il conteggio dei

giorni utili per la conclusione della fase istruttoria. Decorso 5 giorni senza aver ricevuto risposta, il RPCT/soggetto autorizzato può decidere di proseguire l'istruttoria avvalendosi dei soli elementi disponibili. Al termine dell'istruttoria la segnalazione sarà messa in stato "Chiusa" indicando la motivazione e l'azione seguente da compiersi, ovvero archiviata oppure inviata ad uno o più dei seguenti destinatari:

- a. ufficio provvedimenti disciplinari
- b. ANAC
- c. Corte dei conti
- d. Autorità giudiziaria

22. Nel caso in cui il RPCT invii la segnalazione all'Ufficio provvedimenti disciplinari o ad altra autorità, egli espunge i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante, evidenziando che, trattandosi di una segnalazione ex art 54-bis, è necessario intanto garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
23. Poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, i soggetti che trattano i dati sono comunque "legittimati al trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
24. Il segnalante può integrare/aggiornare le informazioni già riportate nel modulo di segnalazione, oppure può prendere visione dell'iter di esame della segnalazione ed eventuali messaggi ricevuti da parte del RPCT/soggetto autorizzato, entrando nella piattaforma secondo le modalità già indicate e inserendo il codice univoco di segnalazione dopo aver fatto clic sul pulsante "Verifica stato segnalazione"
25. Se il segnalante ha inserito un indirizzo di posta elettronica all'interno del modulo di segnalazione (si è visto che l'informazione è facoltativa), la piattaforma provvederà ad inviare via email tutte le notifiche di cambio stato della segnalazione ed eventuali richieste di informazioni/integrazioni da parte del RPCT/soggetto autorizzato. All'interno della mail sarà presente anche un link che consentirà di accedere automaticamente alla segnalazione senza dover digitare il codice univoco
26. Il RPCT svolge anche il ruolo di Custode dell'identità del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai dati identificativi del segnalante per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.
27. L'accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RPCT deve essere espressamente motivato, e la motivazione viene registrata all'interno della piattaforma
28. Il Segnalante riceve avviso della motivazione per la quale i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro
29. Il RPCT ha comunque la possibilità di ri-oscurare i dati relativi al segnalante in modo tale da poter esportare in PDF la segnalazione, qualora ne ravvisi la necessità, senza rendere visibili i dati identificativi del segnalante
30. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge

- 241/1990; escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali ai dati personali* di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679,
31. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nelle indagini preliminari, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
 32. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
 33. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In caso di diniego, il procedimento disciplinare non potrà proseguire.
 34. Qualora si rendesse necessario, il segnalante ha la possibilità di esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso a rivelare le sue generalità nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione. Il Segnalante, quando rientra nella segnalazione, ha a disposizione un pulsante con il quale può acconsentire o meno a rivelare la sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare. In caso in cui egli esprima il suo consenso, tale scelta non sarà più revocabile.
 35. La piattaforma registra e rende visibile data e ora in cui è stato accordato il consenso
 36. Appena espresso il consenso, la piattaforma invia un messaggio al RPCT per informarlo della scelta avvenuta da parte del segnalante
 37. Il co. 9 dell'art. 54-bis stabilisce che la tutela al segnalante non è più garantita nel caso in cui questi non effettui la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest'ultimo viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.
 38. Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dall'art. 54-bis solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione e/o commessi con la segnalazione.
 39. Laddove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per

dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, la AOU Careggi potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante

40. La segnalazione sarà conservata sul sistema ed ivi resa disponibile tanto al segnalante tanto al RPCT per 5 anni.
41. Il RPCT e gli eventuali autorizzati al trattamento delle segnalazioni sono obbligati alla riservatezza e a non rivelare a nessun altro, se non nei casi previsti dalla legge, l'identità del segnalante. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.